

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 124_2024

Ai Produttori interessati

Alle Regioni e PP.AA
Loro sedi

Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)
LORO SEDI

Alle Organizzazioni di Produttori interessate

All' A.G.R.E.A.
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
PEC: agea@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' A.R.T.E.A.
Via Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
PEC: artea@cert.legalmail.it

All' A.V.E.P.A.
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
PEC: protocollo@cert.avepa.it

All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
PEC: opr@pec.regione.lombardia.it

All' APPAG
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
PEC: appag@pec.provincia.tn.it

All' ARCEA
Via E.Molè
88100 CATANZARO
PEC: protocollo@pec.arcea.it

All' ARPEA
Via Bogino, 23
10123 TORINO
PEC: protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All' OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO
All' ARGEA
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI
PEC: organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

All' A.R.GE.A.
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI
PEC: argea@pec.agenziaargea.it

All' Organismo Pagatore della Regione Friuli Venezia
Giulia
Via Liruti, 22
33100 UDINE
PEC: opr@certregione.fvg.it

E p.c. Al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità
Alimentare e delle Foreste
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Veneto
Capofila per l'Agricoltura
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)
PEC:
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – Roma

PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

A SIN S.p.A.
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA
PEC: protocollo.sin@pec.it

A RTI Lotto 2 - Gara SIAN
Agriconsulting S.p.A.
Via Vitorchiano n. 123
00189 ROMA
PEC: protocollo-lotto2@pec.it

A RTI Lotto 3 – Gara SIAN
Leonardo S.p.A.
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA
PEC: agea-l3@@pec.leonardo.com

A RTI Lotto 4 – Gara SIAN
EY Advisory S.p.A.
Via Aurora 43
00187 ROMA
PEC: agea-l4@legalmail.it

Oggetto: Aiuto alle imprese agricole che coltivano Grano Duro ai sensi del DM 12 settembre 2022 (GU n.253 del 28 ottobre 2022) – Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 maggio 2020 recante “Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro)” e successive modificazioni, in attuazione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101, articolo 1, comma 5. Campagna 2024.

Facendo seguito alla nota del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), prot. DISAI n.591210 dell’8 novembre 2024 avente ad oggetto “*Applicazione della proroga limitata del “quadro temporaneo per sostenere l’economia nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina” per il settore agricolo primario – interventi a favore delle filiere cerealicole e zootecniche – schemi*

di decreto ministeriale relativi alla campagna 2024 del c.d. “Fondo Grano Duro” e del c.d. “Fondo Sovranità Alimentare” – richiesta di avvio delle attività di campagna a cura di AGEA – richiesta di predisposizione delle concessioni individuali di aiuto ai beneficiari entro il 31 dicembre 2024.”, il Decreto interMinisteriale (DM) in corso di emanazione converte l’aiuto de minimis previsto dal DM 12 settembre 2022 (GU n.253 del 28 ottobre 2022) per la campagna 2024 in regime di aiuti “Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura”, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023”.

Il DM ha previsto tale conversione ed **ha destinato ulteriori 20 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell’intera filiera produttiva di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160**, in continuità con gli interventi relativi alla campagna 2024, considerata la necessità strategica di continuare a rafforzare l’autoapprovvigionamento di grano duro favorendo il rafforzamento della filiera grano-pasta nazionale, attraverso la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola con l’obiettivo di assicurare sbocchi di mercato e di migliorare la qualità dei prodotti con l’uso di sementi certificate e l’adozione di buone pratiche agricole.

Il DM 12 giugno 2024 n. 264368 regola il regime di aiuto di Stato recante il “Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura”, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” come modificata dalla Comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024” (SA.114343 (2024/N).

Nessuna operazione è richiesta ai produttori che hanno presentato la domanda sul portale www.sian.it dato che nel quadro K è già prevista la dichiarazione “dichiara di accettare eventuali modifiche alla normativa comunitaria e nazionale introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni”.

Pertanto, su disposizione del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del MASAF trasmessa con nota prot. DISAI n.591210 dell'8 novembre 2024, si rettificano i seguenti paragrafi delle Istruzioni Operative n. 68 del 6 giugno 2024.

RETTIFICA DEL PARAGRAFO 4 DETERMINAZIONE DELL'AIUTO delle Istruzioni Operative n. 68 del 6 giugno 2024 (NOTA ORPUM 45457 DEL 06/06/2024)

Per la sola campagna 2024 è concesso un aiuto di 200 euro per ogni ettaro coltivato a grano duro, oggetto del contratto.

L'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per la quale è stata presentata domanda di aiuto; in caso di superamento dei fondi annuali disponibili, AGEA procederà ad applicare una riduzione dell'aiuto previsto mediante l'adozione del taglio lineare.

Per l'annualità 2024 gli aiuti individuali sono concessi nei termini ora previsti dal punto 61 lettera C della Comunicazione della Commissione Europea 2023/C 101/03 - come da ultimo modificata dalla Comunicazione C/2024/3113.

Eventuali somme residue di cui all'articolo 1 del DM 12 settembre 2022 relative alle annualità precedenti eccedenti le domande già presentate dai soggetti beneficiari e considerate ammissibili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del DM 20 maggio 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente possono essere utilizzate al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

RETTIFICA DEL PARAGRAFO ALLEGATO 2.1 REGISTRO NAZIONALE AIUTI (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23) delle Istruzioni Operative n. 68 del 6 giugno 2024 (NOTA ORPUM 45457 DEL 06/06/2024)

L'aiuto è concesso in regime di "Quadro temporaneo" ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" come modificata dalla Comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024" e successive modifiche e integrazioni.

Per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli l'importo complessivo dell'aiuto non supera 280.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un'impresa è attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli e nella pesca e acquacoltura non può essere superato l'importo massimo complessivo di 335.000 euro.

L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti nell'ambito del *“Quadro temporaneo” ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023* complessivamente percepiti da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti *suddetti* già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono *un'impresa unica*;
2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare;
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

L'aiuto non può essere concesso qualora l'importo dell'aiuto non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.

Visura Deggendorf

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Reg. (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE
Pier Paolo Fraddosio